



# COMUNE DI ODOLO

Provincia di Brescia

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 31 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U. - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2026.**

L'anno **duemilaventicinque**, addì **diciassette** del mese di **Dicembre** alle ore **19:30**, nella **la sala consiliare**.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1	<u>ZINELLI MARINO</u>	X	7	<u>LANZA RAFFAELE</u>	X
2	<u>PASINI LUCA</u>		8	<u>GALVANI MARCO</u>	X
3	<u>TONONI SIMONE</u>	X	9	<u>DOLCI FABIO</u>	X
4	<u>FILIPPIN FLORA</u>	X	10	<u>CASSETTI FAUSTO</u>	X
5	<u>BACCHETTI MARCO</u>	X	11	<u>ANDRINI PAOLO</u>	X
6	<u>COLBRELLI CAROLA</u>	X			

**PRESENTI: 9**

**ASSENTI: 2**

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **Dott. Salvatore Tarantino** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **Marino Zinelli - Sindaco** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U. - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2026..**

*Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno relativo all'approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'Imposta Municipale Unica (IMU), confermando quanto già deliberato in precedenza, ad eccezione dell'incremento dell'aliquota sulle aree fabbricabili e sugli istituti di credito, che passa dallo 0,86% all'1,06;*

*L'aumento è stato giustificato dalla necessità di compensare la riduzione di 35.000 euro nel fondo di solidarietà comunale, permettendo così di recuperare circa 30.000 euro.*

*In questo contesto, l'amministrazione ritiene che questa imposta rappresenti la soluzione migliore per recuperare fondi;*

*Il Consigliere Fausto Casetti anticipa il suo voto contrario, motivandolo con la convinzione che l'amministrazione stia puntando prevalentemente sul coinvolgimento di capitali privati;*

*Dopodiché nessuno intervenendo,*

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATA:**

- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;
- il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): "677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille";
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta;

CONSIDERATO CHE nel quantificare le varie aliquote IMU, si deve tenere conto della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio;

**TENUTO CONTO:**

- che in data 11 agosto 2014 con deliberazione n. 15 del Consiglio Comunale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Imposta Comunale Unica - I.U.C. - con inserito al suo interno la disciplina delle sue tre componenti IMU - TASI - TARI;
- che in data 26 settembre 2014 con deliberazione n. 28 il Consiglio Comunale ha apportate modifiche al citato Regolamento;

- che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- dell'art 1. comma 169 della Legge 27/12/06 n. 296 – Finanziaria 2007, in base al quale gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- dell'art 27 comma 8 della legge n.448/2011 il quale conferma che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe, nonché approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

ESAMINATO inoltre il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

#### DATO ATTO CHE:

- la legge n. 160 del 2019, all'art. 1, comma 756, stabilisce che i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso art. 1, esclusivamente sulla base di fattispecie predeterminate, che sono state individuate con decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2023;
- i comuni, ai sensi del successivo art. 1, comma 757, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono, comunque, redigere la delibera di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote (di seguito anche «Prospetto»), che deve formare parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 del medesimo articolo;
- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. A tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;
- a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'art. 1, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine stabilito, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.

TENUTO CONTO che in base all'art. 3 comma 2 del D.M. 7/7/2023, i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, comma da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art. 2 del medesimo D.M.;

RILEVATO che, a decorrere dall'anno di imposta 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019 e dell'art. 3, comma 4, del D.M. 7/7/2023, la delibera approvata senza il "prospetto delle aliquote", elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui all'art. 3 comma 1 del medesimo D.M., non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi da 761 a 771 della Legge n. 160/2019;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale" <https://www.portalefederalismofiscale.gov.it> per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

CONSIDERATE le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2026, nonché gli obiettivi strategici, operativi e le linee di indirizzo delineati nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) vigente, si ritiene opportuno procedere ad un adeguamento delle aliquote rispetto all'anno 2025, come riportato nel prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

**ACQUISITI:**

- il favorevole parere di conformità alle leggi, ai regolamenti ed allo Statuto, espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 31 - VI comma - del vigente Statuto Comunale;
- il favorevole parere di regolarità tecnica e contabile, reso dal competente Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 49, comma I, del Testo Unico, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI espressi in forma palese per alzata di mano da n. 9 Consiglieri preseti e votanti: favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Consiglieri di minoranza Sig.ri Fausto Cassetti e Paolo Andrini), astenuti n. 0;

**DELIBERA**

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante, formale e sostanziale del dispositivo del presente deliberato;
2. **di approvare** per l'anno 2026 le aliquote, detrazioni e esenzioni IMU riportate nel "prospetto delle aliquote" elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale" così come riportato:

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,5%	
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI	
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%	
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	0,86%	
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160	
Aree fabbricabili	1,06%	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,86%	
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	Categoria catastale: - D/1 Opifici - D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro) - D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni - D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio	1,06%

3. **di dare atto** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, nel rispetto di cui all'art. 1, comma 677, della legge 147/2013;
4. **di prendere atto che:**
  - sono espressamente approvati con il presente atto gli importi dei valori medi delle aree edificabili ai fini dell'imposta municipale unica IMU anno 2026 come determinati dalla Giunta comunale con deliberazione n. 59 in data 12/11/2025;
  - ai sensi l'articolo 1, comma 380, della L. n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013) per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, ad uso produttivo, oltre all'imposta dovuta a seguito dell'applicazione della suindicata maggiorazione di aliquota, di spettanza del Comune di Odolo dovrà essere versata anche l'imposta calcolata sull'aliquota base dello 0,76% di spettanza dello Stato;
  - ai sensi dell'art. 1, commi 707 e 708, della L. n. 147 del 27/12/2013 (Legge Stabilità 2014):
    - comma 707: l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10";
5. **di dare atto** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01 gennaio 2026 precisando che si provvederà ad eventuali modifiche delle tariffe qualora intervengano nuove e successive disposizioni legislative;
6. **di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al relativo Regolamento;
7. **di disporre** la trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 come modificato dall'art 15-bis del D.L. n. 34/2019 (Decreto crescita) convertito con la legge n. 58/2019;
8. **di dare atto** che il competente Responsabile del Settore Area Finanziaria provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del d.lgs 267/2000;

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U. - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2026.**

---

### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Si esprime **parere favorevole** di **regolarità tecnica** espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

*Il Responsabile  
dell'Area Servizio Contabile - Amministrativo*

F.to Tatiana Bertaboni

Odolo, addì 10/12/2025

---

### **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime **parere favorevole** in riguardo alla **regolarità contabile** di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta la **copertura finanziaria** ai sensi dell'art. 151, 4° comma, e dell'art. 153, 5° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

*Il Responsabile  
del Servizio Finanziario*

F.to Tatiana Bertaboni

Odolo, addì 10/12/2025

---

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Marino Zinelli

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Salvatore Tarantino

---

### **ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il            ed ivi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale *www.comune.odolo.bs.it* in attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale,

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Salvatore Tarantino

---

### **ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL).

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

12/01/2026

Il Segretario Comunale  
Dott. Salvatore Tarantino